



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 20/06/2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni delle Unioni Civili nelle sedi diverse dagli uffici di Stato Civile.

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di Giugno alle ore 17:32, presso il Castello De Falconibus, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 15 consiglieri comunali ed assenti n° 2, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	--
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	--
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che nel Comune di Pulsano è sempre più frequente la domanda di celebrazione di matrimoni civili, sia da parte di cittadini residenti che non residenti e che tali riti richiedono impegno lavorativo e finanziario;

CONSIDERATO altresì che spesso perviene da parte dei nubendi la richiesta di poter celebrare il loro matrimonio o costituire la loro unione civile, oltre che nella sede della Casa Comunale anche in altri Uffici separati di Stato civile specificatamente autorizzati;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 co.1 del D.P.R. 396/2000, il Comune può istituire, anche per singole funzioni, uno o più separati Uffici dello Stato Civile;

VISTA la Circolare 07/06/2007 n.29, con la quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha chiarito che l'istituzione di tali uffici separati può consistere nell'individuazione, per la celebrazione dei matrimoni civili, di un edificio, compreso il giardino che ne sia pertinenza funzionale, esterno alla Casa Comunale, purché tale sede esterna sia sempre e comunque nella disponibilità del Comune e la sua individuazione come Ufficio dello Stato Civile abbia carattere di ragionevole continuità temporale;

VISTA la Circolare 28/02/2014 n.10, nella quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, nel ribadire quanto già espresso con la suddetta circolare n.29, ha confermato la possibilità di celebrare i matrimoni presso siti aperti al pubblico purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dal citato art. 3 del D.P.R. 396/2000;

RITENUTO che tali indicazioni valgono, in via analogica, anche per la costituzione delle unioni civili prevista dalla L. 20 maggio 2016 n.76;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare lo svolgimento delle cerimonie con un nuovo regolamento che tenga conto altresì dell'evoluzione normativa e delle richieste dei cittadini residenti e non;

DATO ATTO che gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare l'uso degli spazi sopra indicati quali luoghi dove l'Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o costituire le unioni civili -composto da n.12 Articoli e n.1 Allegato- che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- gli artt. 84-142 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio;

-il D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 recante il "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art.2, co.12, della Legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare dello stato civile;

-la Legge 20 maggio 2016, n.76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

-le Circolari del Ministero dell'Interno 7 giugno 2007, n.29 e 28 febbraio 2014, n.10;

-il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U.E.L.;

-lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare tenutasi in data 19.06.2024 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti in aula sono n. 15 il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata;

All'unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1 Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili nelle sedi diverse dagli uffici di stato civile”, composto da n. 12 articoli e n. 1 allegato, il cui testo è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione così come emendato;

2 Di demandare all'Ufficio di Stato Civile l'attuazione del presente regolamento;

3 Di pubblicare il testo del Regolamento in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, all'unanimità di voti favorvoli, resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 18:21.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **DOTT. ROSARIO CUZZOLINI** in data **17/06/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **17/06/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1235

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 28/06/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 28/06/2024

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
ANCHE IN SEDI DIVERSE DAGLI UFFICI DI STATO CIVILE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2024)

INDICE

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 3. LUOGHI, GIORNI ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 4. RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

**ART. 5. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI IMPEDIMENTI ALLA
COSTITUZIONE DELL' UNIONE CIVILE**

ART. 6. RITO CIVILE CELEBRATO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

ART. 7. RITO CIVILE CELEBRATO SU DELEGA DI ALTRI COMUNI

ART. 8. INDIVIDUAZIONE DI SALE E STRUTTURE DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

**ART. 9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE SALE E STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE, DEPUTATE ALLA
CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI**

**ART. 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELL'EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI
FUORI DALLA SEDE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. RESPONSABILITÀ**

**ART. 11. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEL CORRISPETTIVO DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI

Allegato "A" Modello della domanda

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili che si svolgono nei siti e negli spazi diversi dagli uffici demografici della Casa Comunale, di proprietà comunale o privata, dichiarati Uffici dello Stato Civile ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000.
- 2.** Il presente Regolamento reca disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa della celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avvenga nel rispetto dei principi garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., dagli artt. 84-142 C.C., dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Ordinamento dello Stato Civile" e dalla Legge 20.5.2016, n. 76, "Regolamento Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- 3.** La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Esercizio della funzione amministrativa

- 1.** I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, titolare della funzione amministrativa quale Ufficiale di governo ai sensi dell'art. 14 del TUEL n. 267/2000.
- 2.** Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato di questo Comune inquadrati almeno nell'Area degli Istruttori amministrativi e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 396/2000.
- 3.** Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi devono presentare domanda conforme all'apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata allo stesso Ufficio di Stato Civile.
- 4.** Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
- 5.** Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato civile-celebrante deve produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
- 6.** La delega sindacale alla celebrazione del rito civile diviene efficace all'esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate dall'ufficio comunale dello stato civile sui requisiti soggettivi del soggetto da delegare.
- 7.** Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono comunque di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
 - la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
 - il trasporto dei registri alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
 - la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civili.
- 8.** Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile deve garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.
- 9.** Durante il rito nuziale il celebrante deve indossare la fascia tricolore di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 396/2000, da portarsi a tracolla della spalla destra. Dal momento dell'arrivo presso la sede ove deve svolgersi il rito civile e fino al suo allontanamento, è vietato al celebrante ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli o convinzioni di natura politica e/o religiosa.

Art. 3

Luoghi, giorni ed orario della celebrazione dei riti civili

1. Il Comune di Pulsano garantisce la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio nella Casa Comunale presso l'ufficio dello stato civile.

2. La Giunta Comunale può disporre, con apposita deliberazione, che la celebrazione del rito civile avvenga fuori dall'orario di servizio e/o in sale o strutture pubbliche e private diverse dalla sede comunale, nelle quali siano istituiti separati Uffici dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 396/2000. In tal caso una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto e si applicano le norme di cui al successivo articolo 11.

3. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità giuridica del Comune, deve avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non può pertanto essere disposta per una singola cerimonia. La sede esterna deve essere precisamente individuata e delimitata e avere carattere duraturo o comunque non occasionale in modo da garantire la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni, senza sottrarlo al godimento della collettività.

4. Le sedi e gli spazi da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili sono individuati a seguito di espressa manifestazione di interesse da parte del privato richiedente e devono essere identificati per ciascun sito e/o spazio, in apposte planimetrie e viste fotografiche. Si procede a tal fine, alla sottoscrizione di un convenzione di comodato d'uso a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, di durata non superiore a cinque anni decorrenti dalla data della stipulazione, con spese di registrazione a carico dei richiedenti. La struttura affidata nella disponibilità giuridica del Comune deve essere vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili da parte dell'Ufficiale di stato civile e deve avere rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

5. L'idoneità delle strutture private da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni pubbliche afferenti ai matrimoni o unioni civili devono essere ritenute idonee a tale scopo previo apposito sopralluogo da parte di addetti appartenenti all'Ufficio dello Stato Civile e all'Ufficio Tecnico. Ai fini dell'idoneità delle strutture si deve accertare: la loro capienza per ospitare almeno un centinaio di partecipanti alle cerimonie; la presenza di adeguate uscite di sicurezza; la regolarità urbanistica e tributaria.

6. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile ("se una delle parti per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova la parte impedita"). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Gli Uffici Separati di Stato Civile ufficialmente autorizzati e con contratto in corso di validità, saranno indicati dai dipendenti dell'ufficio di stato civile, di volta in volta, ai nubendi che ne faranno richiesta.

7. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario dei servizi entro i seguenti limiti temporali:

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.30;
- sabato, domenica e festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

La Giunta Comunale può modificare i predetti limiti temporali in funzione delle stagioni meteorologiche ovvero di particolari eventi naturali o di forza maggiore.

8. Salve motivate eccezioni, sulle quali il sindaco si esprime con apposito provvedimento, non possono essere celebrati riti civili nei seguenti giorni:

- Festività del Santo Patrono;
- Capodanno ed Epifania (1 e 6 gennaio);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1 maggio) e Festa della Repubblica (2 giugno);
- Periodo di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto);

- Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre);
- Ricorrenza dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Festività Natalizie (23, 24, 25, 26 e 31 dicembre);
- In occasione delle consultazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento italiano, del Consiglio Regionale della Puglia e del Consiglio comunale e referendum per il periodo comprendente i tre giorni precedenti le consultazioni nonché il/i giorno/i delle stesse consultazioni e i tre giorni successivi.

9. Per esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio di stato civile, con provvedimento sindacale possono essere escluse dall'esercizio delle funzioni in questione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.

Art. 4

Richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civili

1. L'istanza per fissare la data della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile deve essere presentata all'Ufficio dello Stato Civile almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta dagli interessati. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.

2. La predetta richiesta di celebrazione del rito civile è redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora per la celebrazione venga prescelta una struttura ricettiva privata sita nel territorio di questo Comune, già convenzionata con questo Comune per lo svolgimento di detti riti nuziali, l'istanza deve essere sottoscritta ai fini dell'accettazione della data anche dal relativo legale rappresentante della gestione.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

- le generalità degli interessati a contrarre il matrimonio civile o a costituire l'unione civile (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
- dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
- l'eventuale ipotesi in cui anche uno soltanto dei predetti interessati o dei testimoni, essendo straniero, non conosce la lingua italiana ovvero è sordo e/o muto o comunque impedito a comunicare oralmente e per iscritto;
- la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione;
- l'indicazione del regime patrimoniale scelto;
- l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;
- le generalità di eventuali figli da riconoscere o da legittimare;
- le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza);
- l'eventuale assunzione di un cognome comune tra quelli dei due interessati e l'eventuale anteposizione o posticipazione del proprio cognome a quello comune, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016 .

4. La richiesta di celebrazione del rito civile deve essere corredata:

- dalle fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
- dalle fotocopie del documento di identità dei testimoni;
- dalla ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala comunale diversa dall'ufficio dello stato civile o una struttura ricettiva privata;
- dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto che gestisce la struttura privata indicata per la celebrazione.

5. Agli interessati, ed eventualmente al legale rappresentante del soggetto che gestisce la struttura, verrà data comunicazione di conferma della data e dell'ora di prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta.

Art. 5

Pubblicazioni di matrimonio civile e dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile

1. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Qualora i nubendi vogliano avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di presentazione della domanda di celebrazione del rito civile, previsto al comma 1 dell'art. 4, non si procede alla celebrazione del matrimonio e la prenotazione decade di diritto se, per cause imputabili a detta riduzione, non possono essere rispettati i termini del procedimento di pubblicazione.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile, acquisendo d'ufficio entro trenta giorni le eventuali informazioni ritenute necessarie per la verifica.

Art. 6

Rito civile celebrato con l'ausilio di un interprete

1. Qualora anche uno soltanto degli interessati che intendono contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile o dei loro testimoni siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta di celebrazione del rito civile di comprendere la lingua italiana, con apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2. Nell'ipotesi in cui anche uno soltanto degli interessati a contrarre il matrimonio civile o a costituire l'unione civile ovvero dei loro testimoni non conosce la lingua italiana nonché nell'ipotesi in cui è sordo e/o muto o comunque impedito a comunicare verbalmente o per iscritto, l'Ufficiale dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile si avvale dell'ausilio di un interprete o di mezzi idonei per rivolgere allo sposo o al testimone che versa in una delle predette ipotesi le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio ovvero delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
3. L'interprete è reperito, a loro cura e spese, dagli interessati e scelto preferibilmente tra persone in possesso di adeguata capacità a garantire fedelmente la conformità della dichiarazione resa alla volontà del dichiarante ovvero tra coloro i quali sono abituati a trattare con l'interessato o che abbiano comunque capacità di garantire fedeltà alla dichiarazione con qualsiasi altra forma o mezzo a ciò idonei.
4. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno sette giorni prima della data di celebrazione del rito civile, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare la propria capacità di eseguire la traduzione richiesta e, quindi, sottoscrivere il relativo verbale di nomina comprensivo di giuramento "di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto".
5. L'Ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto pubblico dei modi usati per ricevere le dichiarazioni e in generale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

Art. 7

Rito civile celebrato su delega di altri Comuni

1. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile nel Comune di Pulsano ma l'istanza di matrimonio è stata presentata in altro Comune, gli interessati inoltrano istanza di celebrazione almeno 30 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile.
2. Gli interessati dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pulsano, almeno 10 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile:
 - la delega del Comune ove hanno richiesto la celebrazione del rito civile;
 - le dichiarazioni e la documentazione di cui agli articoli che precedono.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pulsano, ricevuta delega per iscritto dall'Ufficiale dello stato civile delegante, provvede alle pubblicazioni e verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
4. Il rito civile delegato viene celebrato nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8

Individuazione di sale e strutture deputate alla celebrazione dei riti civili

1. Con provvedimento assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più Uffici separati di Stato Civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.
2. Il Comune di Pulsano mette a disposizione degli interessati alla celebrazione del rito civile in una delle Sale del Castello "De Falconibus" e del "Convento dei Padri Riformati" o delle strutture comunali esterne, a loro richiesta e previo appuntamento, un dipendente comunale di adeguata qualifica per effettuare una visita presso detti immobili.

Art. 9

Condizioni di utilizzo delle sale e strutture, pubbliche e private, deputate alla celebrazione dei riti civili

1. Le sale del Castello "De Falconibus", del "Convento dei Padri Riformati" e le altre strutture pubbliche prescelte dagli interessati che intendono contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile possono essere allestite, nel rispetto del decoro e della solennità dei luoghi, a totale cura e spese degli interessati. È consentito, con gli stessi limiti e sempre a cura e spese degli interessati, la presenza durante la celebrazione di fotografi, cineoperatori e musicisti.
2. Nelle strutture pubbliche e nei luoghi pubblici circostanti non è ammesso il lancio o lo spargimento di riso, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che possa sporcare o deturpare i luoghi per loro natura aperti al pubblico e possa creare nocumento o pericolo a persone e cose.
3. Gli interessati, previa comunicazione dettagliata dell'intervento e conseguente autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del patrimonio, possono a propria cura e spese arricchire la sala o lo spazio pubblico ove si intende celebrare il rito con speciali arredi e addobbi, che, sempre a loro cura e spese, devono essere rimossi immediatamente dopo il termine della cerimonia. Gli interessati assumono responsabilità in proprio circa furti o danni o comunque nocumenti che possano subire gli arredi e gli addobbi utilizzati.
4. È consentito agli interessati, infine, previa comunicazione dettagliata dell'intervento e conseguente autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, allestire piccoli buffet o effettuare brindisi di augurio nell'arco temporale dell'orario stabilito per la celebrazione del rito civile.
5. Le condizioni di utilizzo di una struttura privata dichiarata ufficio di stato civile vengono stabilite direttamente dal relativo proprietario/possessore/ gestore.

Art. 10

**Organizzazione del servizio e dell'evento per la celebrazione dei riti civili
fuori dalla sede degli uffici demografici. Responsabilità**

- 1.** Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di utilizzo di una sala del Castello "De Falconibus" e del "Convento dei Padri Riformati" o di una struttura pubblica esterna alla sede municipale, l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.
- 2.** Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la richiesta di prenotazione del luogo pubblico o privato prescelto per la celebrazione del rito civile non può produrre effetti fino a quando i richiedenti non avranno consegnato le rispettive ricevute di avvenuto pagamento/versamento.
- 3.** Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del rito civile prescelto presso le strutture pubbliche o private già indicate. In questo caso, la celebrazione del rito civile avverrà presso gli Uffici dello Stato Civile della sede municipale.
- 4.** Indipendentemente dal luogo prescelto per la celebrazione del rito civile, qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte, in relazione alla particolare circostanza ostativa. La quantificazione della percentuale della somma da restituire e la restituzione medesima avvengono con provvedimento dirigenziale.
- 5.** Qualora gli interessati scelgano di celebrare il rito civile presso una struttura privata, l'organizzazione generale dell'evento è posto a carico dei proprietari/possessori/gestori della struttura medesima o di altri operatori specializzati espressamente incaricati dai nubendi o dalle parti dell'unione civile.
- 6.** Al Comune di Pulsano non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni o qualunque nocumento derivati agli interessati dalla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa, attinenti al rapporto privatistico instauratosi tra i medesimi ed i rappresentanti legali della struttura privata, in particolare per questioni e/o comportamenti relativi ai luoghi e ai termini di svolgimento dell'evento.
- 7.** Il Comune di Pulsano non procederà ad alcun rimborso qualora la mancata o inesatta prestazione dei servizi richiesti e/o organizzazione dell'evento siano comunque imputabili agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa.

Art. 11

**Determinazione dei costi di utilizzo degli immobili,
del corrispettivo del servizio amministrativo e dei diritti di istruttoria**

- 1.** Qualora gli interessati intendano contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile presso gli uffici dello stato civile e durante l'orario di servizio, nulla è dovuto al Comune di Pulsano fatta eccezione per i diritti e l'imposta di bollo dovuti per la documentazione relativa al procedimento di ciascuno dei predetti riti civili.
- 2.** La Giunta Comunale è competente alla determinazione dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sia in sedi di proprietà comunale che privata, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.
- 3.** La Giunta Comunale determina, altresì, i costi specifici per la celebrazione di riti civili delegati da altri Comuni all'Ufficiale dello Stato Civile di Pulsano.
- 4.** Il costo di utilizzo, quello del servizio e l'ulteriore costo determinato per il rito delegato vengono determinati a cadenza annuale, entro e non oltre il 30 novembre. In assenza di determinazioni entro

detto termine, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Pulsano. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, quello dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o unione civile (servizi connessi alla disponibilità del luogo prescelto e di quelli connessi all'accesso stesso), le spese di consumo di energia elettrica, riscaldamento, pulizia straordinaria, manutenzione, ecc. al netto delle spese di gestione (pulizia, utenze) degli immobili di proprietà comunale e di parte dei diritti, sono vincolate al finanziamento di progetti esecutivi cui partecipa il personale direttamente coinvolto nelle attività connesse allo svolgimento delle cerimonie.

5. L'attività amministrativa relativa alla celebrazione dei riti civili fuori dall'orario di servizio, non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale in relazione alla sede prescelta, sia per i cittadini residenti che non residenti.

6. Le entrate derivanti dalle tariffe sono acquisite al bilancio comunale e sono regolate come segue:

a) il 67% degli introiti è acquisito al bilancio comunale

b) il restante 33%, comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente, confluisce nel fondo risorse decentrate – parte variabile – ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale di comparto, in attuazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 – contributi dell'utenza per servizi pubblici- e saranno assegnati al personale dei Servizi Demografici e Stato Civile che avrà espletato l'intero procedimento amministrativo connesso alla celebrazione dei riti. La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente che si occupi di riti civili, viene quantificata dal responsabile del servizio in relazione al numero ed alla tipologia dei riti civili che ogni operatore ha eseguito ed è liquidata a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni altro atto generale di pari efficacia giuridica emesso in materia di celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si opera rinvio dinamico alle fonti di diritto gerarchicamente superiori vigenti nella materia; in particolare alle norme di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., agli artt. 84-142 C.C., al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ed alla L. 20 maggio 2016, n. 76.

3. Si applicano, per gli aspetti procedurali e ordinamentali la L. n. 241/1990 ed il d.lgs. n. 267/2000, e, per gli aspetti funzionali il d.lgs. n. 165/2000, i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionale e integrativo decentrato e il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Nelle more dell'adozione della delibera di determinazione delle tariffe e delle cauzioni relative agli immobili diversi dalla sede degli uffici dello stato civile si applicano quelle in vigore.

5. La struttura amministrativa competente per materia provvede alla redazione e all'aggiornamento della modulistica necessaria per la celebrazione dei riti civili.

6. Il Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività delle deliberazione con cui è approvato.

DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ cittadino _____
recapito telefonico _____

La sottoscritta _____ nato a _____
il _____ residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ cittadina _____
recapito telefonico _____

in relazione al matrimonio civile o costituzione Unione civile che intendono contrarre

CHIEDONO

che la celebrazione abbia luogo:

il giorno _____ alle ore _____

presso:

- Castello "De Falconibus"
- Convento dei Padri Riformati

- Altre sedi: _____

I sottoscritti DICHIARANO, inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Pulsano , li _____

FIRMA _____ FIRMA _____

COMUNE DI PULSANO – SERVIZIO DI STATO CIVILE

Vista la richiesta relativa alla celebrazione di cui sopra

Visto il calendario delle celebrazioni, già autorizzate, depositato presso lo scrivente Ufficio
si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO _____
alla celebrazione del matrimonio civile o costituzione di unione civile di cui alla presente richiesta.

L'Ufficiale dello Stato Civile



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Affari Generale e Polizia Locale”

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di giugno, giusta convocazione inviata con nota 13116 del 17.06.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 12.30 si è riunita la suddetta commissione e sono presenti, oltre al presidente della commissione Vergallo Franco, i componenti Tomaselli Francesca, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone, il segretario generale dott. Rosario Cuzzolini, l'assessore Cosima Bolognino, il dipendente Libera Arcangelo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno che è:

- 1) Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni delle Unioni Civili nelle sedi diverse dagli Uffici di Stato Civile.

Si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno e relaziona l'assessore Bolognino.

L'assessore comunica che all'art. 9 comma 4 si propone di aggiungere *“in quest'ultimo caso la tariffa sarà maggiorata di una percentuale, stabilita nell'apposita delibera di giunta e tale aumento sarà utilizzato per i costi della successiva pulizia dei locali”*

Dopo ampia discussione si passa alla votazione del punto con le modifiche sopra riportate: favorevoli: 4 (Vergallo, Salamida, Tarantino e Tomaselli)

La riunione termina alle ore 12.55.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Vergallo Franco
Francesca Tomaselli
Anna Salamida
Antonio Tarantino

Presidente Oliva

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: **“Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni delle unioni civili nelle sedi diverse dagli Uffici di Stato civile”**.

La parola all'Assessore Bolognino.

Assessore Bolognino

Buonasera Presidente, Segretario, colleghi e cittadini.

La necessità di redigere un Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili anche in sedi diverse da quelle degli uffici di Stato civile, nasce dall'esigenza di facilitare ai richiedenti la procedura ed evitare ciò che è successo finora, cioè che nei locali scelti dai nubendi la cerimonia era puramente simbolica.

Il presente Regolamento, approvato in data 19 giugno dalla Commissione Affari Generali, con parere favorevole unanime, consta di 12 articoli.

L'articolo 1 illustra la necessità di disciplinare le modalità di celebrazione in siti o spazi diversi dagli uffici demografici, che possono essere di proprietà comunale o privata e specifica che il presente Regolamento contiene le disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa avvenga nel rispetto degli articoli della Costituzione e del Codice civile.

L'articolo 2 precisa l'esercizio delle funzioni amministrative di cui è titolare il Sindaco, che però per la celebrazione può delegare i Consiglieri comunali, i dipendenti a tempo indeterminato, il Segretario generale, ma anche un cittadino o cittadina che sia in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Indica poi i tempi e le modalità per presentare la domanda e specifica che, indipendentemente dalla persona del celebrante, sono di competenza del dipendente comunale in possesso di delega alcuni compiti specifici quali portare il Registro nelle sedi esterne, tenere il registro, chiudere il procedimento e che deve permanere per tutta la durata della cerimonia.

L'articolo 3 sancisce che il Comune di Pulsano garantisce la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili in forma gratuita quando la cerimonia avviene nella Casa comunale e in orario di servizio dei dipendenti. La Giunta, però, può disporre che la celebrazione avvenga in sale o strutture pubbliche o private diverse dalla Casa comunale ma l'istituzione della sede esterna non può essere disposta per una singola cerimonia, deve avere carattere di continuità.

Le sedi sono individuate a seguito di espressa manifestazione di interesse, che deve essere corredata da planimetrie e viste fotografiche e dopo un sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio di Stato civile e dell'Ufficio tecnico per verificarne il possesso di alcuni requisiti; se le stesse sono ritenute idonee, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione di comodato d'uso a titolo gratuito.

La cerimonia si potrà svolgere solo nei luoghi indicati ai richiedenti dal dipendente comunale al momento della richiesta e può avere luogo anche fuori dall'orario di servizio, e precisamente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:30, sabato e domenica dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30. Mentre non è possibile celebrare riti civili, salvo motivate eccezioni sulle quali il Sindaco si esprime con apposito provvedimento, nelle festività civili e religiose, nella festività del Santo Patrono, 14 e 16 agosto, 23, 24 e 31 dicembre e nei tre giorni precedenti e tre giorni successivi alle consultazioni elettorali e ai referendum.

L'articolo 4 indica le informazioni e i documenti che deve contenere la richiesta al momento della presentazione.

L'articolo 5 precisa per la celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni e che l'Ufficiale di Stato civile accerterà l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

L'articolo 6 specifica che, se ci sarà la necessità di ricorrere ad un interprete, quest'ultimo sarà a cura e spese degli interessati e ne illustra la procedura.

L'articolo 7 indica la documentazione e la tempistica nel caso in cui l'istanza di celebrazione sia stata presentata in altro Comune.

L'articolo 8 precisa che la Giunta può istituire uno o più uffici separati di Stato civile in immobili sia pubblici che privati e che il Comune mette a disposizione degli interessati alla celebrazione, in una sala del Castello o del Convento, un dipendente comunale di adeguata qualifica per effettuare una visita degli immobili.

L'articolo 9 stabilisce che le strutture pubbliche prescelte possono essere allestite nel rispetto del decoro e della solennità dei luoghi, a totale cura e spesa degli interessati ed è consentita anche la presenza di fotografi, cineoperatori e musicisti. Stabilisce che: nelle strutture pubbliche e negli spazi pubblici circostanti non è ammesso il lancio o lo spargimento di materiale che possa sporcare o deturpare i luoghi; che gli interessati, previa autorizzazione, possono arricchire la sala o lo spazio pubblico con arredi o addobbi che, però, devono essere rimossi, a cura degli interessati, immediatamente dopo la cerimonia; che è consentito agli interessati, previa autorizzazione, allestire piccoli buffet o effettuare un brivido di augurio durante la celebrazione, ma in questo caso la tariffa sarà maggiorata di una percentuale stabilita dalla Giunta con apposita delibera e tale somma sarà utilizzata per la pulizia dei locali.

Infine, per le cerimonie celebrate in strutture private, le condizioni di utilizzo sono stabilite direttamente dal relativo proprietario o gestore.

L'articolo 10 stabilisce che entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di utilizzo di una sala del Castello o del Convento o di una struttura pubblica o privata, l'Ufficio rilascia il provvedimento di autorizzazione o diniego.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la domanda di prenotazione deve essere collegata dalle ricevute di pagamento. Il mancato pagamento costituisce implicita rinuncia; in tal caso la celebrazione avverrà negli uffici della Casa comunale e, qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme versate.

L'articolo 11 precisa: che la Giunta è competente alla determinazione dei costi di utilizzo degli uffici separati di Stato civile sia comunale che privati e dei costi del servizio prestato in tali sedi dai dipendenti comunali; che la Giunta determina i costi per la celebrazione dei riti civili delegati da altri Comuni; che il costo di utilizzo del servizio e quello per il rito delegato vengono determinati a cadenza annuale entro il 30 novembre; che nella determinazione delle tariffe sono considerati, a titolo di rimborso, il costo del personale necessario per espletamento del servizio, quello dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o unione civile e le spese di consumo; che l'attività amministrativa relativa alla celebrazione dei riti fuori dall'orario di servizio non comporta oneri per l'Amministrazione, perché è finanziata dal pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta.

Il 67% delle suddette entrate sarà acquisito al Bilancio comunale, mentre il restante 33% confluirà nel Fondo risorse decentrate parte variabile e sarà assegnato al personale che avrà espletato l'intero procedimento amministrativo.

Infine, l'articolo 12 tratta le disposizioni finali e precisa che, per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori vigenti nella materia, quindi Costituzione e Codice civile.

Presidente Oliva

Grazie, Assessore Bolognino.

Ci sono interventi sul punto? Ho visto che la Commissione ha votato all'unanimità.
Prego, Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

Mi devo solo complimentare con l'Assessore e anche con tutti gli altri componenti che hanno lavorato alla stesura di questo Regolamento.

È un regolamento importante perché permette a chi vuole celebrare un rito civile di non simularlo soltanto in alcuni posti che non siano la Casa comunale, immagino tanti bei posti, magari sulla litoranea o anche in paese. Quindi, è anche un modo per celebrare un rito che abbia effettivamente un valore. Questa è una scelta politica importante perché va nella direzione di aiutare a crescere tutte quelle attività commerciali che vogliono investire anche nella organizzazione dei matrimoni sul territorio comunale.

Quindi non è opportuno, non è necessario andare a sposarsi fuori Pulsano, anche a Pulsano abbiamo dei luoghi bellissimi dove i novelli sposi possono celebrare il loro rito e, ripeto, possono celebrarlo non più simulandolo, ma celebrandolo realmente, quindi con tutto il crisma che prevede la Legge.

Quindi, è un provvedimento politico molto, molto importante.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono altri interventi?

Se non ci sono interventi, mettiamo il punto in votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Per l'immediata esecutività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Grazie a tutti. I lavori si concludono alle ore 18:21.

